

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**



## NUMERO 3\2025

- La riparazione del danno ambientale in diritto penale, tra premio e sanzione di A. DI LANDRO
- Possibilità e limiti di un «diritto penale del clima» di L. SIRACUSA
- Confische ambientali: natura e proporzionalità alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di R. LOSENGO
- La necessaria razionalizzazione della tutela penale dell'ambiente: profili sistematici e contributo del sapere scientifico di V. FAZIO
- La complessa questione della qualificazione giuridica come rifiuti dei relitti di imbarcazioni di G. PALMIERI
- La tutela penale degli ecosistemi marino — costieri e i contributi della sociologia della devianza e dell'economia del crimine di C. ROVITO
- Focus sulla nuova disciplina penale dei rifiuti
- Focus sulla riforma in materia di tutela penale degli animali
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



**FOCUS SULLA RIFORMA IN MATERIA DI TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI  
(L. N. 82/2025)**

**(domande a cura di Carlo RUGA RIVA)**

**1. Carla CAMPANARO<sup>1</sup>.**

- a) Come valuta l'impatto della legge n. 82/2025 sulla disciplina penale degli animali, sia rispetto alla disciplina previgente che rispetto al più ambizioso e radicale originario disegno di legge? È un passo avanti nella tutela o si registrano criticità?**

Mi permetto di rispondere a questa domanda con una breve divagazione preliminare. Un tema strettamente connesso ad un'adeguata risposta è infatti se la disciplina penale in materia di tutela degli animali rappresenti davvero lo strumento principale, o addirittura esclusivo, per garantirne la protezione. Alla luce della riforma dell'articolo 9 della Costituzione, che rivolge al legislatore statale un pressante invito<sup>2</sup> a predisporre leggi volte alla tutela degli animali, sarebbe stato opportuno prevedere un pacchetto di riforme coordinate, partendo dalle discipline speciali da armonizzare con la norma penale opportunamente aggiornata. Il legislatore sembra invece essere del tutto contrario ad un tale approccio sistematico, come dimostra l'occasione mancata nel dare attuazione al superamento dell'impiego di animali nei circhi, previsto con Legge n.106/2022<sup>3</sup>, nonostante tanto la Federazione dei Medici Veterinari Europei quanto quella nazionale abbiano da tempo evidenziato l'incompatibilità tra le esigenze etologiche di grandi felini e altri animali esotici con la vita circense

---

<sup>1</sup> Avvocato e Dottore di ricerca in diritto amministrativo europeo dell'ambiente, Responsabile ufficio legale LAV ed Aderente all'Osservatorio su Diritto e Benessere Animale Università Milano Bicocca

<sup>2</sup> Così in CERINI – LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, n. 24/2023, pag. 61.

<sup>3</sup> L'articolo della legge 106/2022 prevedeva che la delega al Governo per adempiere al graduale superamento degli animali nei circhi dovesse essere esercitata entro un termine (originariamente 18 febbraio 2023). Poi quel termine è stato spostato al 18 agosto 2024. Poi, ulteriori proroghe sono state approvate: ad esempio lo spostamento al 18 agosto 2025. Più recentemente, il Parlamento ha approvato (in vari passaggi) un ulteriore slittamento fino al 31 dicembre 2026 della data ultima per l'adozione del decreto attuativo della legge 106/2022. Cfr. Legge n.106/2022 Art. 2 – Principi e criteri direttivi generali 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali: h) prevedere il graduale superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, nonché la conseguente riconversione delle attività circensi, favorendo la tutela dei lavoratori del settore e degli animali coinvolti;



(con evidenti ripercussioni in ambito penale). Con la stessa Legge n.82/2025 in commento, un altro grave quanto ingiustificato passo indietro è segnato dall'articolo 11, una delle poche disposizioni di natura amministrativa della riforma, che consente ad allevatori e commercianti di identificare cani e gatti in deroga ai termini di legge<sup>4</sup>, minando così la tracciabilità e, di conseguenza, l'efficacia del contrasto al traffico illecito di cuccioli. Ciò appare alquanto incoerente se si considera che la stessa legge, all'articolo 9, interviene (per quanto in modo marginale) ad inasprire le sanzioni per tali condotte. La possibilità di inoculare il microchip oltre i due mesi di età comporta un serio rischio per il controllo sull'origine dei cuccioli e sulla sorte degli animali invenduti, con possibili riflessi anche sotto il profilo penale, in relazione ai reati di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* c.p., che la riforma intenderebbe invece reprimere più aspramente. Analogamente, il divieto amministrativo, "salvo che il fatto non costituisca reato", dell'uso della catena per gli animali d'affezione, pur meritorio nelle intenzioni, risulta temperato da deroghe eccessivamente generiche, suscettibili di creare confusione interpretativa, intervenendo su una materia già ampiamente disciplinata a livello regionale, spesso con previsioni più restrittive.

Fatta questa premessa, se si raffronta il disegno di legge originario (proposta di legge n. 30 A.C. del 13 ottobre 2022, prima firmataria on. Brambilla) che prevedeva, nell'ambito della disciplina penale, l'introduzione di fattispecie colpose, innalzamenti sanzionatori più incisivi, l'abrogazione dell'art. 727 II comma c.p. ( che crea conflitti interpretativi con la fattispecie di cui all'articolo 544-*ter* c.p.) e delitti specifici per l'uccisione ed il traffico di specie particolarmente protette sulla falsariga della fattispecie delittuosa dell'inquinamento ambientale, la portata innovativa della riforma approvata appare fortemente ridimensionata.

La legge si limita, di fatto, a modesti aumenti delle soglie sanzionatorie per alcune fattispecie (come l'uccisione e il maltrattamento di animali, con nuove aggravanti) e all'introduzione di alcuni strumenti complementari, quali il divieto di cessione o abbattimento dell'animale nel corso del procedimento, la disciplina degli affidi definitivi a favore di associazioni, e l'estensione delle misure di prevenzione e della responsabilità amministrativa degli enti. Tali innovazioni possono essere considerate un passo avanti sul piano repressivo, ma non permettono la definizione di "riforma storica". Permangono, infatti, criticità applicative, soprattutto nel bilanciamento con altre attività disciplinate da leggi speciali come l'attività venatoria, e nell'interazione con istituti deflattivi come la particolare tenuità del fatto, che possono ridurre l'effettiva portata deterrente delle nuove norme. È

---

<sup>4</sup> Articolo 16 Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134



altresì grave la mancata istituzione di centri per l'accoglienza degli animali vittime di reato, che era prevista dal disegno di legge originario, nonché l'assenza di un meccanismo di finanziamento per le attività di custodia giudiziaria a carico dei soggetti che svolgono attività commerciali con animali. Si deve infatti considerare che nell'applicazione del Titolo IX-*bis* c.p. permane un vero e proprio stato di emergenza (silente) nella gestione degli animali sequestrati o confiscati, oggi quasi interamente a carico delle poche associazioni di protezione animale senza fondi pubblici a ciò destinati. Tale situazione, in particolare quando riguarda animali esotici o destinati all'allevamento, o animali d'affezione impiegati in combattimenti clandestini (aggressivi e richiedenti lunghi percorsi di recupero), rende di fatto inapplicabile il sequestro preventivo e la confisca obbligatoria e in ultima analisi la tutela del bene giuridico. A nulla a tal proposito rileva l'istituto processuale degli affidi definitivi ad associazioni se queste ultime non sono in grado di far fronte a tali delicate attività. Appare inoltre un'occasione mancata la previsione dell'obbligo di iniziative formative annuali da parte di Stato e Regioni per promuovere la cultura del rispetto degli animali previste nel disegno di legge originario (articolo 13) che avrebbe potuto accorpare all'intento repressivo il necessario intento preventivo educativo. Infine, non può non osservarsi come le risibili modifiche edittali apportate all'art. 727-bis c.p. siano ben lontane dal fungere da deterrente per il grave fenomeno del bracconaggio degli animali selvatici nonché dal soddisfare le richieste del legislatore europeo, che nella Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente sollecita pene effettive, proporzionate e dissuasive per le condotte lesive degli animali e dell'ambiente.

**b) La modifica del titolo IX-bis del c.p., ora dedicato ai “delitti contro gli animali” e non più al “sentimento per gli animali”, cambia la prospettiva di tutela o rappresenta solamente una etichetta più coerente con i delitti ivi contenuti, rimasti sostanzialmente invariati? In altre parole, il bene giuridico tutelato è cambiato davvero oppure no?**

La Legge n. 82/2025 ha modificato la rubrica del Titolo IX-bis del Codice penale, ora denominato “*Dei delitti contro gli animali*”, con l'intento di riconoscere formalmente l'animale quale destinatario diretto della tutela penale. Tale mutamento è la cristallizzazione di un'evoluzione già avviata da tempo, come osservato da autorevole dottrina<sup>5</sup>, e dal

---

<sup>5</sup> RUGA RIVA, *La nuova tutela degli animali: ragioni e sentimento* in *Leg. pen.*, 12.9.2025; FASANI, *Appunti sui profili penalistici del D.D.L. S. 1308 in materia di tutela penale degli animali*, in *Lexambiente Riv. Trim.*,



la stessa giurisprudenza che aveva progressivamente interpretato l'animale quale bene giuridico tutelato in sé, anche alla luce del tenore letterale delle fattispecie. Ad ogni modo con la modifica del Titolo IX-*bis* si registra ora formalmente il trasferimento del fulcro della tutela dal "sentimento umano" all'animale in quanto bene giuridico autonomo, in coerenza con il riconoscimento degli animali come *esseri senzienti* e con la più ampia prospettiva costituzionale e sistematica introdotta dalla riforma dell'art. 9 Cost. Tuttavia, sul piano delle singole fattispecie incriminatrici, molti elementi strutturali restano immutati: condotte, eventi e limiti sanzionatori non subiscono trasformazioni radicali. Permane, dunque, una tensione tra il mutamento di principio e la continuità sostanziale dell'apparato normativo che sconta il compito arduo di mediare tra difficilmente conciliabili interessi contrapposti, la protezione degli animali da un lato e la garanzia di pratiche che ne consentono utilizzo, sfruttamento e in alcuni casi morte per finalità ludiche o commerciali dall'altro. In altri termini, il bene giuridico tutelato è stato ridefinito in termini nominali, l'animale come soggetto della tutela penale, ma la concreta attuazione di tale principio deve coordinarsi comunque con le criticità applicative della norma. Il cambio di rubrica rappresenta, quindi, una svolta di principio di indubbia rilevanza sistematica, che però lascia aperta la più complessa questione del riconoscimento di veri e propri diritti agli animali, tema che dovrebbe essere affrontato con urgenza nell'ambito della revisione delle discipline speciali sugli animali e del Codice civile, da raccordare con le previsioni penali. Su quest'ultimo aspetto il formale cambio di prospettiva di tutela ben potrebbe però avere un effetto propulsivo della messa in discussione della legittimità di quelle discipline speciali che permettono ancora oggi la compromissione della vita e della salute degli animali per mere finalità ludiche, in base ad obsoleti bilanciamenti valoriali, ormai incoerenti con il sistema nel suo complesso<sup>6</sup>.

**c) Come valuta l'inserimento di nuove circostanze aggravanti e più in generale la scelta di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per varie fattispecie?**

---

4/2024; GARDI – ZINCANI - PANATTONI, *Manuale di diritto degli animali*, Formazione Giuridica Editore, Bologna, 2024; RUGA RIVA, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *Leg. pen.*, 13.05.2021.

<sup>6</sup> SALVADORI, *Riforma dei reati contro gli animali. Luci ed Ombre*, in *Polizia e Democrazia*, n. 238, Luglio Agosto 2025



Partendo dall'analisi dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio, il confronto con il disegno di legge originario (A.C. n. 30, a firma Brambilla) evidenzia un complessivo ridimensionamento della portata repressiva della riforma. Nella proposta iniziale, per il reato di uccisione di animali era prevista la reclusione da due a sei anni; la legge n. 82/2025 ha invece aumentato solo marginalmente le pene, stabilendo la reclusione da sei mesi a tre anni (in luogo del precedente intervallo di quattro mesi–due anni) e introducendo una specifica aggravante per il caso di sevizie o sofferenze prolungate, punita con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Analoghi incrementi, di portata limitata, si registrano per i reati di maltrattamento e per la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. La fattispecie di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.) è stata rafforzata soltanto sotto il profilo della pena detentiva, portata da un minimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione, con l'aggiunta di una nuova incriminazione per la partecipazione a combattimenti o competizioni non autorizzate. La modifica dell'art. 638 c.p., operata dall'art. 5, comma 3, della legge, ha innovato una norma di origine codicistica (il “Codice Rocco”) che tutelava il bene patrimoniale rappresentato dagli animali altrui, prevedendo oggi la reclusione da uno a quattro anni per chi uccide, rende inservibili o deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini anche non raccolti in mandria. Appare tuttavia incongruente, sul piano della politica criminale, limitare la tutela a determinate specie (bovini ed equini) e, soprattutto, in una riforma che intende affermare il valore dell'animale come bene giuridico autonomo, prevedere sanzioni più severe per la distruzione del bene patrimoniale “animale” rispetto a quelle comminate per l'uccisione dell'animale in sé.

L'inasprimento sanzionatorio complessivo risulta dunque modesto e rischia di essere inefficace sul piano deterrente, anche per la perdurante applicabilità degli istituti deflattivi, come la non punibilità per particolare tenuità del fatto e la sospensione del procedimento con messa alla prova, i quali continuano a essere ampiamente utilizzati, compromettendo la reale funzione dissuasiva della riforma, basti pensare che in questi casi viene meno la confisca degli animali. In tal senso, il disegno di legge originario prevedeva, all'art. 6, l'esclusione espressa dell'art. 131-*bis* c.p. per i reati di cui agli artt. 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* c.p. e all'art. 4 della legge n. 201/2010.

Quanto alle aggravanti introdotte, il giudizio è complessivamente positivo per la auspicata funzione preventiva e dissuasiva che potranno avere. Quella relativa alla presenza di minori ricalca l'analoga previsione dell'art. 61 n. 11-*quinquies* c.p., volta a tutelare il corretto sviluppo psichico del minore considerato vulnerabile innanzi a condotte di violenza. Questo appare particolarmente





opportuno in un campo dove è ormai consolidato che abituare alla delinquenza su animali i minori può avere serie ripercussioni sulla loro crescita psicologica con anche conseguenze nei confronti degli esseri umani. L'aggravante di cui alla lettera b), riferita ai casi in cui siano uccisi o maltrattati più animali, pone alcune questioni sistematiche come rilevato dalla dottrina: in astratto tali condotte potrebbero integrare un concorso formale di reati, e non un unico reato aggravato con una pena più mite. Tuttavia, poiché nella prassi giudiziaria il concorso formale è stato raramente applicato in queste ipotesi, l'introduzione dell'aggravante, sancita dal art. 544-*septies* c.p., potrebbe comunque garantire un effettivo aggravio sanzionatorio. L'aggravante relativa alla diffusione da parte dell'autore mediante strumenti informatici o telematici di immagini, video o rappresentazioni del fatto introduce profili di plurioffensività assimilabili a una forma di apologia di reato, analogamente a quanto previsto dall'art. 414 c.p., ma senza richiedere la realizzazione pubblica della condotta. L'amplificazione mediatica della sofferenza animale accentua il carattere riprovevole dell'azione e ha legittimamente giustificato un aggravio autonomo.

Alcune circostanze aggravanti originariamente previste nel disegno di legge, come quelle relative ai reati commessi nei confronti di animali conviventi o nell'esercizio di attività commerciali, sono invece state espunte, nonostante la loro potenziale rilevanza in termini di allarme sociale e protezione effettiva degli animali. Questa esclusione appare lacunosa sotto il profilo della specialità del soggetto agente (ad esempio il commerciante) o del contesto aggravante (animali conviventi), che sarebbero stati elementi idonei a legittimare un aggravio sanzionatorio rafforzato visto il loro diretto rapporto con l'animale e le relative responsabilità.

**d) Come considera le novità introdotte in tema di sequestro, affido e confisca degli animali coinvolti in procedimenti penali, con l'attribuzione di maggiori facoltà anche alle associazioni animaliste (art. 6 l. n. 82/2015)?**

La riforma introduce finalmente una disciplina speciale sul sequestro di animale, ancorata al bene *sui generis* oggetto della misura cautelare: l'animale vivo, dunque un essere senziente, che costituisce al tempo stesso bene giuridico tutelato e "vittima" del reato. La novità prevede l'attribuzione di specifici poteri processuali alle associazioni animaliste<sup>7</sup>, la

---

<sup>7</sup> Le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale.



possibilità di affido definitivo degli animali a favore delle stesse, previa cauzione, e il divieto di alienazione o abbattimento nel corso del procedimento.

Permangono tuttavia alcune criticità processuali, come la mancata definizione dei criteri per individuare la persona offesa (tutte? Solo chi ha sporto la denuncia che ha generato il procedimento penale? Solo a quelle esistenti sul territorio interessato?) cui dovrebbero essere correlati espressi obblighi di notifica del sequestro o dell'udienza di riesame<sup>8</sup>, la definizione dei provvedimenti impugnabili in quanto evidentemente le associazioni avrebbero interesse ad impugnare “i provvedimenti di rigetto” di eventuali istanze di sequestro formulate dalle medesime, ovvero “i provvedimenti che dispongono la restituzione degli animali sequestrati” e non già i decreti di sequestro. Non è inoltre chiaro il potere del tribunale del riesame nei confronti di un affido “definitivo” disposto prima della stessa udienza. Tali aspetti fanno emergere la necessità di un intervento più organico e strutturato sulla materia.

Nonostante ciò, questo primo tentativo di introdurre una disciplina orientata al bene giuridico oggetto di tutela rappresenta un passo positivo verso una più effettiva protezione degli animali coinvolti in procedimenti penali. L'attribuzione di poteri processuali alle associazioni consente finalmente una partecipazione effettiva nella fase cautelare reale, particolarmente delicata nei reati contro gli animali, poiché attiene alla necessità di mettere in sicurezza l'animale e sottrarlo alla disponibilità di chi potrebbe continuare a maltrattarlo nell'ambito del sequestro preventivo.

Prima della riforma, le udienze di riesame risultavano fortemente sbilanciate: vi partecipavano di fatto solo l'indagato e i suoi consulenti, mentre la procura spesso non interveniva e la persona offesa non disponeva di alcun diritto processuale.

Di rilievo positivo è anche la previsione dell'affido definitivo, che consente di sottrarre immediatamente gli animali a situazioni di rischio e di collocarli in strutture o famiglie idonee, evitando che restino in un “limbo” per la durata del processo. Tale istituto formalizza una prassi giudiziaria ormai consolidata da oltre un decennio attraverso l'istituto del deposito cauzionale con cui l'Autorità Giudiziaria aveva riconosciuto, anche in relazione alle fattispecie di cui all'art. 727 c.p., che la natura dell'animale, essere vivente capace di percepire dolore e sofferenza fisica e

---

<sup>8</sup> Si veda: Interrogazione a risposta in Commissione: Prestipino, Gianassi ed Evi del 16 luglio 2025 ([https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0512&tipo=atti\\_indirizzo\\_controllo&pag=allegato\\_b#si.5-04263](https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0512&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.5-04263)) che pone la questione delle notifiche dei provvedimenti di sequestro alle associazioni animaliste in cui si legge “*tuttavia, seppur a fronte di tale positiva introduzione, il legislatore non ha previsto un chiaro onere in capo all'autorità giudiziaria di informare le suddette associazioni rispetto all'emissione di provvedimenti di sequestro, rendendo il diritto a prendere parte ai procedimenti cautelari del tutto astratto e in concreto non esercitabile salvo rari casi*”.





psicologica, si adattasse alla nozione di “cosa deperibile” ai sensi dell’art. 260, comma 3, c.p.p. e dell’art. 83 disp. att. c.p.p., per la quale è prevista la possibilità di alienazione previa autorizzazione. Tuttavia, nel catalogo dei reati per i quali è oggi consentito l’affido definitivo non figura la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., nonostante essa sia tuttora oggetto di deposito cauzionale ai sensi dell’art. 260, comma 3, c.p.p.<sup>9</sup>.

Se sul piano teorico appare assai positivo il riconoscimento di una disciplina speciale per il sequestro degli animali in linea con le necessità sostanziali sottese a tali misure cautelari reali, come accennato in precedenza resta però problematica la mancanza nella riforma della previsione di interventi pubblici a sostegno della gestione ed affidi degli animali oggetto di reato. Il disegno di legge originario che prevedeva infatti, con l’art. 12, l’istituzione dei “Centri per gli animali vittime di reato” e di un contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati, è stato del tutto svuotato sul punto. L’assenza di tale misura rende di fatto difficile se non impossibile l’applicazione pratica del sequestro e dell’affido definitivo, in mancanza di associazioni privati disposti a farsi carico, a proprie spese, degli ingenti costi di una gestione degli animali adeguata. Questo accade in particolare quando ad essere sequestrate sono strutture commerciali con una moltitudine di animali (es. circhi, allevamenti) che oltretutto proprio perché vittima di reato devono essere oggetto di trattamenti di recupero in linea con le caratteristiche etologiche degli stessi.

**e) Come considera l'estensione della disciplina delle misure di prevenzione, a date condizioni, a coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti alla consumazione di taluni delitti contro gli animali (art. 6, co. 2 l. n. 82/2025)?**

L’art. 6, comma 2, della legge n. 82 del 2025 ha stabilito che le misure di prevenzione previste dal Libro I, Titoli I e II, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 si applicano anche a coloro che, ai sensi degli artt. 102 e 103 c.p., siano abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli artt. 544-*quater* e 544-*quinquies* c.p. o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201. La ratio è quella di contrastare tali condotte in fase preventiva, prima che si traducano in reati consumati, attraverso strumenti come interdizioni, controlli patrimoniali e limitazioni logistiche. In sostanza, l’intervento

---

<sup>9</sup> Tribunale Tempio Pausania, 22 gennaio 2018, reso nell’ambito del procedimento penale n. 2525/2014 R.G.N.R. - 607/2015 R.G.DIB; conforme procedimento penale n. 21/6145 R.G.N.R. - 21/5055 R.G.GIP - Tribunale di Verona.



mira a colpire forme di “zoomafia” organizzata e reiterata, ampliando l'apparato preventivo tradizionalmente riservato ai contesti criminali più gravi.

Per comprendere la reale portata innovativa della disposizione, occorre distinguere tra le diverse tipologie di misure previste dal d. lgs. 159/2011<sup>10</sup>. Le misure personali del Titolo I possono essere applicate anche in assenza di reati accertati, purché sussistano elementi di fatto attuali e concreti che dimostrino una pericolosità sociale qualificata. Come stabilito dal d. lgs. n. 159/2011, tali misure si applicano, secondo un criterio ampio, a soggetti che risultino: abitualmente dediti a traffici delittuosi; vivano, anche in parte, dei proventi di attività delittuose; oppure, per condotta o tenore di vita, debbano ritenersi dediti a reati che offendono o mettono in pericolo beni giuridici quali l'integrità fisica o morale dei minori, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Pertanto, in taluni casi le ipotesi delittuose di cui agli articoli agli artt. 544-*quater* e 544-*quinqies* c.p. o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 possono già rientrarvi anche senza la previsione speciale di cui all'articolo art. 6, comma 2, della legge n. 82 del 2025<sup>11</sup>. Il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 del d. lgs. n. 159/2011 attribuisce infatti al Questore il potere discrezionale di applicare le misure di prevenzione personali sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità, fondato su elementi di fatto concreti e attuali. La natura preventiva di tali misure esclude la necessità di una condanna: per il foglio di via obbligatorio, ad esempio, è sufficiente individuare condotte specifiche dalle quali emerga una significativa probabilità di comportamenti penalmente rilevanti e socialmente pericolosi<sup>12</sup>. In questo contesto, la novella e il relativo richiamo agli artt. 102 e 103 c.p. può essere

---

<sup>10</sup> Titolo I – Misure di prevenzione personali: Capo I (art. 1): misure disposte dal Questore, come il foglio di via obbligatorio e l'avviso orale; Capo II (art. 4): misure disposte dall'autorità giudiziaria, quali la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno. Titolo II – Misure di prevenzione patrimoniali: comprendono il sequestro e la confisca di prevenzione (art. 16), nonché l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario delle aziende.

<sup>11</sup> Nella prassi si sono già registrati in passato, pur in assenza di espressa previsione, taluni precedenti riguardanti l'applicazione, ad esempio, delle misure dell'avviso orale e del foglio di via obbligatorio da parte del questore a carico di persone coinvolte nelle corse clandestine di cavalli e scommesse ippiche, di cui si indicano di seguito (a titolo meramente indicativo) i relativi riferimenti: a febbraio 2024, il questore di Caltanissetta, ha emesso 27 provvedimenti di avviso orale nei confronti dei responsabili della corsa clandestina di cavalli, effettuata il 20 ottobre 2023, nel Comune di Niscemi; a giugno 2012, il questore di Ragusa ha disposto la misura preventiva dell'allontanamento dalla provincia, con foglio di via obbligatorio a carico di 44 persone coinvolte in una corsa clandestina effettuata il 1° giugno 2012 sulla strada provinciale tra Pozzallo e Pachino; a novembre 2011, il questore di Frosinone ha emesso un foglio di via obbligatorio a carico di 7 pregiudicati coinvolti in una corsa clandestina di cavalli effettuata il 28 novembre 2011 a Piedimonte San Germano (FR); a giugno 2011 il questore di Ancona ha emesso un foglio di via obbligatorio a carico di 27 persone coinvolte in una corsa clandestina svolta il 16 gennaio 2011 a Falconara Marittima (AN): TROIANO, *Co(r)sa nostra - Lineamenti e tecniche per il contrasto alle corse clandestine di cavalli*, Roma, 2024, pag. 87-88.

<sup>12</sup> T.A.R. Catanzaro, sez. I, 2 aprile 2024, n. 520



interpretato, per le misure di cui all'art. 1, in senso estensivo e non restrittivo: le misure possono dunque applicarsi anche ai delinquenti abituali, ma non solo a loro.

Diverso è il discorso per le misure più incisive, quali la sorveglianza speciale (art. 4) e le misure patrimoniali (art. 16). Per queste categorie, l'articolo 6 co .2 della l. n. 82/2025 ha introdotto una vera estensione applicativa, consentendone l'utilizzo anche nei confronti di chi sia abitualmente dedito ai delitti da essa indicati, prima non espressamente annoverate nelle ipotesi tassative di cui agli articoli 4 e 16. Tuttavia, il legislatore ha limitato la portata della riforma richiedendo il requisito dell'abitualità, che non è previsto per molte altre ipotesi di reato già comprese nel Codice antimafia come: traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990); estorsione o usura (artt. 629 e 644 c.p.); corruzione, concussione e peculato (artt. 314 ss. c.p.). In tali casi è sufficiente lo stato di indiziato di pericolosità sociale, in coerenza con la funzione anticipatoria e cautelare delle misure di prevenzione. Alla luce di ciò, il requisito dell'abitualità introdotto per i reati contro gli animali di grave allarme sociale quali i combattimenti tra animali ed il traffico di animali d'affezione può apparire restrittivo e non perfettamente coerente con la finalità preventiva che la riforma intende perseguire.

## **2. Fabio FASANI.**

### **a) Come valuta l'impatto della legge n. 82/2025 sulla disciplina penale degli animali, sia rispetto alla disciplina previgente che rispetto al più ambizioso e radicale originario disegno di legge? È un passo avanti nella tutela o si registrano criticità?**

L'originario disegno di legge era senza dubbio più ambizioso, ma recava tali e tante criticità, che ritengo un bene sia stato quasi totalmente abbandonato. Posso fare un paio di esempi. Il primo: si introduceva una discutibile responsabilità penale per uccisione e lesione colposa di animali. Il secondo: la foga sanzionatoria era talmente incontrollata che si puniva l'abbandono di animali più severamente rispetto all'abbandono di minori. Ciò premesso, il testo approvato contiene almeno un passo avanti, a mio avviso importantissimo ed atteso: la definitiva conferma che il bene giuridico protetto dal legislatore penale è l'animale in sé e non più il "vecchio" sentimento umano di pietà e compassione verso gli animali. Per il resto, non vedo grandi rivoluzioni e, soprattutto, mi pare che il legislatore continui a muoversi, attraverso i consueti inasprimenti sanzionatori, all'interno di una



“nicchia criminologica” ove domina la figura del crudele seviziatore di animali, laddove la vera partita ritengo si giochi sul differente terreno di una migliore regolamentazione delle attività a base lecita (allevamenti, macellazione, trasporti ecc.).

- b) La modifica del titolo IX-bis del c.p., ora dedicato ai “delitti contro gli animali” e non più al “sentimento per gli animali”, cambia la prospettiva di tutela o rappresenta solamente una etichetta più coerente con i delitti ivi contenuti, rimasti sostanzialmente invariati? In altre parole, il bene giuridico tutelato è cambiato davvero oppure no?**

Aderisco alla seconda ipotesi. Come ho sostenuto altrove, ero convinto – già prima della l. n. 82/2025 – che le fattispecie di cui agli artt. 544-bis ss. e 727 c.p. tutelassero direttamente gli animali. Non eravamo in molti a pensarla così, perché la maggior parte degli interpreti si manteneva ancorata al bene giuridico tradizionale del “sentimento per gli animali”, facendo spesso leva proprio sull’etichetta del Titolo IX-bis. Ecco, ora che anche quest’ultimo retaggio è caduto, credo non ci possano essere più ostacoli a una ricostruzione dell’animale in sé come bene giuridico, anche alla luce della formulazione post-2022 dell’art. 9 della Costituzione. Credo, infine, che questa (nuova) prospettiva di tutela non abbia affatto un rilievo meramente teorico, possedendo, invece, pesanti ripercussioni pratico-applicative. Cito la principale: il diritto penale si emancipa dalla variabilità dei sentimenti collettivi e la nozione di “animale” si estende a tutte le specie e non solo a quelle nei cui confronti l’uomo prova sentimenti di pietà e di compassione.

- c) Come valuta l’inserimento di nuove circostanze aggravanti e più in generale la scelta di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per varie fattispecie?**

Distingueri due profili. Il primo tema, ben noto, è quello degli aumenti sanzionatori in sé; si tratta di una tendenza che caratterizza l’intera politica-criminale degli ultimi decenni e che spesso si connota di populismo e/o di simbolismo, laddove il legislatore lancia “messaggi” di rassicurazione sociale a costo zero, abbandonando il terreno della proporzionalità e/o dell’effettività. Anche nel caso della legge in commento è difficile non scorgere i lineamenti di questa impostazione politica, trattandosi di aumenti sanzionatori che, nel complesso, non alterano la “fuga dalla sanzione” che esiste in questo settore normativo, in ragione delle modeste cornici edittali. Sia ben chiaro: non ritengo



affatto che, rispetto al bene-animale, si debba giungere, nella generalità dei casi, alla concreta irrogazione di pene detentive; credo, però, che gli inasprimenti di cui discutiamo siano simbolici, nella misura in cui non alterano l'attuale quadro repressivo. Il secondo tema è di merito e riguarda il contenuto delle aggravanti introdotte, rispetto alle quali nutro più d'una perplessità. Faccio, anche in questo caso, un esempio. Ritengo che le aggravanti della "pluralità degli animali lesi" e del "volontario prolungamento delle sofferenze" siano distoniche rispetto alla scelta di proteggere direttamente il bene-animale, assestandosi ancora nella logica del bene-sentimento: la prima perché l'uccisione di più animali dovrebbe integrare gli estremi del concorso formale di reati; la seconda perché l'aggravante dovrebbe poter essere imputata anche a titolo di colpa secondo le ordinarie regole dell'art. 59 c.p.

**d) Come considera le novità introdotte in tema di sequestro, affido e confisca degli animali coinvolti in procedimenti penali, con l'attribuzione di maggiori facoltà anche alle associazioni animaliste (art. 6 l. n. 82/2025)?**

In linea di massima, ritengo comprensibile la necessità di derogare, in questo settore, alle procedure ordinarie previste in materia di custodia dei beni sottoposti a sequestro o confisca e ciò in ragione delle evidenti peculiarità che gli animali possiedono rispetto alle cose mobili. Si tratta di un percorso che il diritto comparato evidenzia, in termini ben più generali, in relazione alla progressiva differenziazione civilistica tra animali e cose. Queste attenzioni legislative meritano di essere condivise, così come quelle rivolte all'individuazione di soggetti affidabili e competenti (tra i quali compaiono le associazioni animaliste), cui affidare gli animali sequestrati o confiscati. Ciò che non mi risulta chiaro, tuttavia, è come possa coniugarsi la definitività dell'affido, prevista dall'art. 6, co. 1 della legge, con la naturale precarietà dei sequestri e con la tutela, quindi, dei diritti del proprietario degli animali asseritamente maltrattati, che venisse poi assolto dai reati contestati (con conseguente diritto alla restituzione).

**e) Come considera l'estensione della disciplina delle misure di prevenzione, a date condizioni, a coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti alla consumazione di taluni delitti contro gli animali (art. 6, co. 2 l. n. 82/2025)?**



Quello delle misure di prevenzione è un terreno notoriamente sdruciolevole. Le criticità sono moltissime e non sono certo il solo a nutrire perplessità rispetto all'irrogazione – lo dico in termini generici e imprecisi – di misure afflittive sulla base di meri sospetti. Queste perplessità non possono che accrescersi laddove questi strumenti così invasivi siano adottati – come nel caso di specie – non per la prevenzione di reati connotati da un elevatissimo allarme sociale (come nel caso della criminalità organizzata), ma per la prevenzione di condotte criminose che l'ordinamento stesso, se guardiamo alle cornici sanzionatorie, considera – a torto o a ragione – poco più che bagatellari. Anche questo, peraltro, è un fenomeno a cui assistiamo ormai da lustri e rispetto al quale sembra impossibile collocare alcun argine.

### 3. Alberto GALANTI.

- a) **Come valuta l'impatto della legge n. 82/2025 sulla disciplina penale degli animali, sia rispetto alla disciplina previgente che rispetto al più ambizioso e radicale originario disegno di legge? È un passo avanti nella tutela o si registrano criticità?**

La nuova normativa va senz'altro salutata con favore, in quanto, in applicazione della modifica apportata all'articolo 9 della Costituzione dalla l.c. n. 1/2022 (secondo cui *“La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*<sup>13</sup>) si provvede a tutelare in modo più chiaro e incisivo gli animali, che l'articolo 13 del Trattato di Lisbona definisce come “esseri senzienti”<sup>14</sup> (testualmente: *“Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”*).

Va altresì valutata positivamente la previsione della responsabilità agli enti, aspetto in cui la normativa, assieme al divieto di abbattimento degli animali sequestrati, esprime una sensibilità sociale più matura nella direzione di considerare gli animali come oggetto di piena tutela.

---

<sup>13</sup> Sull'importanza della previsione costituzionale, v. GRANARA, *Il principio animalista nella Costituzione*, su DPCE online, n. 2, 2023, pag. 861, secondo cui *“l'introduzione del principio animalista nella Costituzione assume una portata enorme, per così dire di sistema, ove si consideri la sua collocazione tra i principi fondamentali della Costituzione, che, come noto, nel loro combinato e coordinato disposto identificano la forma di Stato”*.

<sup>14</sup> Sul punto, v. PITTALIS, *La legge “Brambilla” a tutela degli esseri animali: un epocale cambiamento di prospettiva*, pubblicato sul sito Altalex il 16 luglio 2025.





Rispetto all'originario disegno di legge (AC-30), tuttavia, spariscono – tra le altre cose – l'imputazione per colpa dei delitti, il reato di “esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali”, il delitto di traffico illecito di fauna protetta e rimangono fuori dalle disposizioni del Titolo IX-*bis* del Codice Penale le attività già regolamentate da leggi speciali, quali la caccia (oggetto di un disegno di legge che, nel modificare la legge 157/92, mira sostanzialmente a liberalizzarla, a partire dal titolo, che passa dalla “protezione” della fauna selvatica alla “gestione”, da parte dei cacciatori, della stessa, e dalla qualificazione, come emerge dalle parole del Ministro competente, di talune specie di animali selvatici addirittura come “marginali”), la pesca, l'allevamento (l'Italia è l'unico Paese al mondo ad avere vietato per legge – la l. n. 172/2023 – financo la sperimentazione sulla c.d. “carne coltivata”, che, a regime, sarebbe in grado di sostituire, o almeno affiancarsi, agli allevamenti intensivi, causa di grave inquinamento, consumo di acqua e di suolo e fonte di sofferenza indicibile per gli animali), il trasporto, la macellazione degli animali<sup>15</sup>, la sperimentazione scientifica, le attività circensi, i giardini zoologici e le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle regioni competenti (v. art. 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui l'originario progetto di legge prevedeva l'abrogazione).

Con il che si crea una sorta di incomprensibile “doppio binario” tra gli animali da compagnia e affezione, ritenuti di fatto “esseri senzienti” e “soggetti di diritto”, da un lato; la fauna selvatica e gli animali c.d. “da reddito”, dall'altro, che continuano a essere considerati solo in relazione ai bisogni umani.

Analogamente, è difficilmente comprensibile il mancato inasprimento delle sanzioni relative alla importazione e al commercio (soprattutto ove svolte in forma professionale) di specie animali e vegetali in via di estinzione, ai sensi della Convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, materie oggi disciplinate dalla legge n. 150 del 1992.

In proposito, il DDL AC-30 prevedeva l'introduzione di un articolo 452-*sexies*.1, rubricato “Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta”, il quale doveva punire la condotta di chi prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti

---

<sup>15</sup> Su cui si rinvia a quanto scritto in GALANTI, *Appunti in tema di macellazione rituale e uccisione di animali*, in Questa Rivista, n. 2/2025.



sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati, prevedendo la sanzione della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000 (precisando che per “specie di fauna protetta” si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C al Regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, nell'allegato I alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo cui fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della legge “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”).

Tali disparità appaiono contraddittorie, in quanto, come evidenziato in dottrina<sup>16</sup>, nel concetto di “animale” nel diritto penale vanno ora incluse tutte le specie animali, non solo a quelle “nei cui confronti l'uomo prova sentimenti di pietà e di compassione”, quelle cioè “che l'uomo non tollera vedere soffrire”.

In questo quadro confuso risulta difficile comprendere “come” la legislazione italiana intenda garantire sia la “tutela” degli animali che quel rispetto della “biodiversità animale”, del pari tutelata dall'articolo 9 della novellata Costituzione<sup>17</sup>.

- b) La modifica del titolo IX-bis del c.p., ora dedicato ai “delitti contro gli animali” e non più al “sentimento per gli animali”, cambia la prospettiva di tutela o rappresenta solamente una etichetta più coerente con i delitti ivi contenuti, rimasti sostanzialmente invariati? In altre parole, il bene giuridico tutelato è cambiato davvero oppure no?**

---

<sup>16</sup> FASANI, *Appunti sui profili penalistici del d.d.l. s. 1308 in materia di tutela penale degli animali*, in questa Rivista, n. 4/2024, 86.

<sup>17</sup> Sul tema, si rinvia a PIERRI, *La riforma della “costituzione ambientale” italiana e la tutela delle specie animali a rischio di estinzione, nel prisma della disciplina multilivello sulla salvaguardia della biodiversità*, in *Ambienteditto.it*, n. 1/2023.



Il passaggio è simbolicamente e culturalmente importante quasi quanto lo fu passare dalla tutela della “moralità pubblica” e del “buon costume” alla tutela della “libertà sessuale” con la legge 66/1996.

Nel nostro caso, si passa, anche concettualmente, da una concezione “antropocentrica”<sup>18</sup>, ossia che considera gli animali solo in quanto oggetto di “sentimento” da parte degli esseri umani, alla tutela degli animali in quanto esseri viventi e (seppure non detto a chiare note) “senzienti”, in ossequio alla modifica costituzionale e al Trattato di Lisbona, come visto dianzi.

In realtà, già le principali fattispecie penali introdotte con la l. 20 luglio 2004, n. 189 tutelavano direttamente l'animale “in sé” e non i sentimenti di compassione che questi ispirava negli umani (544-*bis*, 544-*ter*, 727 nuovo stile c.p.), ma attraverso la modifica della rubrica si certifica un passaggio di prospettiva, per cui la modifica della rubrica non va considerata una “truffa delle etichette”, quanto una modifica, *rectius* una presa d'atto, sostanziale.

Sotto altro profilo, l'aver spostato il focus della normativa sugli animali in quanto esseri viventi non ne ha tuttavia determinato l'attribuzione di una qualche soggettività giuridica, che ne consenta la tutela della “dignità” o il ruolo in una prospettiva “interspecie”, rimanendo essi, allo stato, solo soggetto passivo del reato; in questo senso la strada da percorrere è ancora lunga, ma il passo in avanti è importante in ogni caso.

**c) Come valuta l'inserimento di nuove circostanze aggravanti e più in generale la scelta di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per varie fattispecie?**

Sono tendenzialmente contrario all'innalzamento del carico sanzionatorio, sarebbe sufficiente far funzionare le norme che esistono.

Va aggiunto che, come osservato dai primi commentatori<sup>19</sup>, risultano evidenti incoerenze tra le cornici edittali previste per i delitti contro gli animali e, ad esempio, quelle previste per i (ben più gravi) delitti contro l'ambiente previsti dal codice penale (si pensi che per il delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti pericolosi la pena è da uno a sei anni di reclusione, mentre

---

<sup>18</sup> Sul passaggio secolare dalla concezione antropocentrica a quella ecocentrica, BOVATTI, *Verso una maggiore tutela degli animali? Prime riflessioni sulla Legge 6 giugno 2025, n. 82*, su *Giurisprudenza penale* n. 9/2025.

<sup>19</sup> FASANI, *Appunti sui profili penalistici del d.d.l. s. 1308 in materia di tutela penale degli animali*, cit., pag. 9, che parla di “overcriminalization”.



l'uccisione di un singolo animale in forma aggravata prevede una pena da uno a quattro anni di reclusione).

In dottrina vi è perfino chi<sup>20</sup> invoca, per i casi meno gravi, il principio di proporzionalità come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113 del 2025, che porterebbe ad escludere la tipicità del fatto per casi di lievissima gravità (l'Autore fa l'esempio dell'uccisione di una mosca), posta l'esplicita inapplicabilità dell'articolo 131-*bis* cod. pen.

Quanto alle aggravanti, invece, si può ritenere che quella dei “minori” (544-*septies*, lettera a) possa avere un senso in chiave pedagogica, tentando di impedire che i minori crescano senza rispetto per le forme di vita animale, e quella della diffusione su internet (544-*septies*, lettera c) possa essere utile a contrastare il triste fenomeno di coloro che postano video di animali torturati o uccisi, anche se, in entrambi i casi, è più importante la formazione culturale, volta a sviluppare nei giovani senso di rispetto e responsabilità verso tutti gli animali, che la repressione, impresa neppure tentata dalla riforma normativa.

Inoltre, si conviene con chi ha evidenziato come sarà prima o poi necessario intervenire in quei settori (allevamento, macellazione, circhi, zoo, sperimentazione farmacologica ecc.) nei quali la sofferenza degli animali è più frequente e più intensa, ma più corposi sono gli interessi economici e più radicate le abitudini di vita delle persone che contribuiscono al dolore animale, tutti fattori che spiegano le resistenze del sistema al cambiamento<sup>21</sup>.

**d) Come considera le novità introdotte in tema di sequestro, affido e confisca degli animali coinvolti in procedimenti penali, con l'attribuzione di maggiori facoltà anche alle associazioni animaliste (art. 6 l. n. 82/2015)?**

La norma, che prevede la possibilità (art. 260-*bis* c.p.p.) di affidare animali vivi sequestrati ad associazioni animaliste, e ne vieta l'uccisione prima della fine del processo, va salutata con favore, in quanto può evitare situazioni, quale quella vissuta a Roma durante la c.d. “emergenza cinghiali”, in cui gli animali sono stati abbattuti nonostante le apposite istanze avanzate da associazioni animaliste di affidamento dei medesimi.

---

<sup>20</sup> GATTA, *Un'importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali*, in *Sistema Penale*, n. 7-8/2025, pag. 136.

<sup>21</sup> Così RUGA RIVA, *La nuova tutela penale degli animali: ragioni e sentimento*, in *Leg. pen.*, pag. 18.



Tuttavia, non è comprensibile la norma che prevede che la cauzione, che viene obbligatoriamente prevista a carico dell'associazione per ottenere l'affidamento, dopo il passaggio in giudicato, venga incamerata dallo Stato senza essere addebitata al condannato. In pratica si disincentiva l'associazione a fare richiesta di affidamento in quanto, oltre a mantenere l'animale sequestrato, ne dovrà anche pagare il "costo" rappresentato dalla cauzione.

Senz'altro da condividere la modifica introdotta all'articolo 544-*sexies*, che vieta l'abbattimento o l'alienazione dell'animale vittima dei reati di uccisione, maltrattamento, combattimento o spettacolo vietato, traffico illecito di animali da compagnia, anche in assenza di sequestro, fino alla fine del dibattimento.

**e) Come considera l'estensione della disciplina delle misure di prevenzione, a date condizioni, a coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti alla consumazione di taluni delitti contro gli animali (art. 6, co. 2 l. n. 82/2015)?**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, le misure di prevenzione personali e patrimoniali di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. "testo unico antimafia") sono applicabili per i delitti di cui agli articoli 544-*quater* c.p. (organizzazione o promuovimento di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali), 544-*quinquies* c.p. (combattimenti tra animali), nonché per le seguenti violazioni del d. lgs. 201 del 2010: Traffico illecito di animali da compagnia e Introduzione illecita di animali da compagnia.

Inspiegabilmente, restano fuori dalla disciplina le violazioni della l. 7 febbraio 1992, n. 150, relativa alle specie protette (CITES) ove commesse in forma imprenditoriale (articolo 1, comma 2 e articolo 2, comma 2), per le quali si prevede la forma delittuosa e non contravvenzionale e che quindi astrattamente potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione delle misure di prevenzione, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 135 del 5 agosto 2022 (quantomeno dell'art. 3, comma 1, che fa divieto a chiunque di importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale, e dell'art. 4, che vieta detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi



tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni, condotte entrambe sanzionate dall'art. 14, comma 2, del decreto).

Analogamente, per il caso di recidiva nel "bracconaggio" (articolo 727-*bis* c.p., punito solo come contravvenzione), andrebbero previste la punibilità a titolo di delitto e l'applicabilità delle misure di prevenzione. In tal modo animali da affezione, animali in via di estinzione e fauna selvatica protetta sarebbero tutelati in modo simmetrico.